

Prot. 2833/2020

Prot. n. 32/2020



TRIBUNALE DI COSENZA

IL PRESIDENTE

Vista la legge 25 giugno 2020 n. 70, portante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile n. 28, che ha, tra l'altro, ridotto al 30 giugno 2020 il termine finale del periodo, previsto dall'art. 83, c. 6, del d.l. 17 marzo 2020 n.18, (con il quale veniva rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di modalità organizzative dell'attività giudiziaria tali da contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19);

Considerato

-che, in attuazione delle disposizioni di detto art. 83, questo Presidente ha emanato alcuni decreti, e da ultimo, **il decreto n. 26 in data 5 maggio 2020, con cui sono state adottate apposite disposizioni organizzative, prorogate fino al 31 luglio 2020;**

-che **in forza dell'art. 1, c. 2, della detta legge di conversione n. 70 "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, c. 1, lett. i) del d.l. 30 aprile 2020 n.28";**

Ritenuto: che l'art.83, comma 7, l.n.27 del 2020 contiene una vera e propria **delega ai capi degli uffici giudiziari** in ordine all'individuazione dei procedimenti da trattare dopo il termine della prima fase dell'emergenza (11 maggio 2020), demandando loro anche l'individuazione delle modalità da attuare nella celebrazione delle udienze, tenendo conto delle condizioni sanitarie presenti in ciascun distretto;

che la norma in questione ha affidato ai dirigenti degli uffici di integrare la disciplina processuale, mediante una normazione secondaria che, tuttavia, trova espressa fonte normativa;

che i decreti adottati da questo Presidente, tenendo in considerazione le modifiche normative sopravvenute, **conservino efficacia e validità** per la parte in cui disciplinano le modalità di celebrazione delle udienze ed individuavano i procedimenti suscettibili di trattazione nel periodo successivo all'11 maggio 2020;

Rilevato, in particolare, che con il **decreto presidenziale n.26 del 5.5.2020**, preso atto dell'ampliamento del periodo cuscinetto dal 30 giugno al 31 luglio 2020 (per effetto del d.l.n.28 del 2020), sono state individuate le udienze da trattare e previsto il differimento delle altre udienze relative a procedimenti non urgenti e comunque ritenute incompatibili con lo stato dell'emergenza epidemiologica, prevedendo anche le modalità di celebrazione a trattazione scritta e da remoto;

che, quindi, **il provvedimento da ultimo adottato rappresenta l'attuazione della norma contenuta dall'art.83, comma 7, secondo la cadenza temporale all'epoca in vigore** (difatti il decreto in questione non costituisce un mero strumento di organizzazione interna del Tribunale, bensì rappresenta, come detto, un provvedimento integrativo del precetto normativo, nella misura in cui è la norma di legge, art.83, comma 7, che demandava ai dirigenti degli uffici giudiziari di individuare quali procedimenti trattare e con quali modalità);

Ritenuto, pertanto, che tutti i provvedimenti di fissazione delle udienze e le relative modalità di trattazione adottati nel periodo di vigenza del d.l. n.28 del 2020 e del decreto del Presidente del Tribunale n.26 del 2020 rimangono pienamente validi ed efficaci, e che **tale soluzione è quella che maggiormente risponde alla ratio sottesa alla clausola di sanatoria contenuta nell' art. 1, c. 2, della detta legge di conversione n. 70** (per cui *"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, c. 1, lett. i) del d.l. 30 aprile 2020 n.28"*), ovvero non vanificare lo sforzo organizzativo compiuto dagli uffici giudiziari nel periodo dell'emergenza, adottando soluzioni di celebrazione delle udienze da remoto e secondo schemi non ordinari;

-che, infatti, ove si ritenesse che – per effetto dell'accorciamento del periodo di emergenza – tutti i provvedimenti di fissazione delle udienze adottati prima del 30 giugno 2020 e relativi ad udienze a trattazione scritta o da remoto da celebrarsi nel mese di luglio perderebbero efficacia, ne conseguirebbe l'ingiustificato rallentamento dell'attività giurisdizionale se non addirittura il rischio, stante la necessità di rispettare i termini per la "rifissazione" delle udienze, di una sostanziale paralisi (lo spazio utile di rifissazione verrebbe infatti, a coincidere con l'inizio del periodo feriale) in contrasto con la stessa finalità della norma, volta a consentire, invece, una piena ripresa dell'attività;

-che, viceversa, **la soluzione adottata appare l'unica che risponde ad un'interpretazione costituzionalmente orientata e assicura la miglior funzionalità all'amministrazione giudiziaria**, garantendo il rispetto della ragionevole durata del processo e, al contempo, la ripresa dell'ordinaria attività giurisdizionale (ripresa dell'attività secondo gli schemi ordinari) fin dal mese di luglio per le cause ancora da trattare ;

Ritenuto, in conclusione,

- che purché si tratti di atti adottati prima del 30 giugno 2020 – data di entrata in vigore della l. n. 70 del 2020 –, sia i provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici che quelli giurisdizionali adottati dai singoli magistrati assegnatari dei fascicoli, consentiranno lo svolgimento nel mese di luglio del 2020 di tutte le attività processuali pianificate secondo i

modelli previsti dall'art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020 (senza distinzione di sorta tra atti che hanno già prodotto interamente i propri effetti in maniera irreversibile ed atti che invece devono produrre i loro effetti, come i provvedimenti che dispongono lo svolgimento di udienze, comunque già fissate, con modalità telematiche o a trattazione scritta o con celebrazione a porte chiuse);

-che gli effetti derivanti dall'abrogazione della lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, attengono esclusivamente agli atti e ai provvedimenti successivi alla predetta data del 30.6.2020;

-che è opportuno prevedere, comunque, il potere del giudice, nel rispetto del diritto di difesa delle parti, di revocare il provvedimento in precedenza adottato in ossequio alle misure organizzative adottate dal capo dell'ufficio (la valutazione legislativa, implicitamente sottesa alle nuove disposizioni, di essere venuta meno l'emergenza sanitaria per il settore giudiziario, giustifica, infatti, la scelta di disporre che le singole attività processuali si svolgano, anche nel mese di luglio, secondo le ordinarie formule del codice di rito);

Sentiti i Presidenti delle Sezioni civili e penali, il Giudice coordinatore della Sezione Lavoro nella riunione indetta in data odierna al fine di risolvere le problematiche derivate dalla pubblicazione della legge n. 70 del 2020;

DISPONE

-a partire dal 1.7.2020, le udienze saranno celebrate con le ordinarie modalità, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria vigenti e delle previsioni del DVR sui limiti di affollamento delle aule giudiziarie, raccomandando la chiamata delle cause ad orario per evitare assembramenti e fissando alle ore 16,00 il termine massimo di durata dell'udienza dibattimentale per i processi penali monocratici;

-restano salve le diverse modalità di celebrazione delle sole udienze in trattazione dal 1° al 31 luglio, già fissate alla data del 30.6.2020, secondo le disposizioni del decreto presidenziale 5 maggio 2020 n. 26, fatta salva la facoltà del singolo magistrato di revocare il provvedimento, in precedenza adottato in ossequio alle misure organizzative adottate dal capo dell'ufficio, e disporre che le singole attività processuali si svolgano, anche nel mese di luglio, secondo le ordinarie formule del codice di rito;

-rimangono ferme tutte le prescrizioni sanitarie e logistiche dettate dal legislatore (e attuate con apposite circolari ministeriali) per evitare il contagio ancora vigenti, ivi comprese quelle precauzionali di accesso al palazzo di giustizia con obbligo di portare i dispositivi di protezione personale (mascherine), divieto di assembramento e necessità di assicurare il distanziamento sociale, igiene personale e dei luoghi di lavoro, e tutte quelle imposte dai DVR del Tribunale e

degli Uffici del Giudice di Pace, per come aggiornati in relazione all'emergenza sanitaria attenuata ma ancora in corso;

-è ripristinato a decorrere dal 1.7.2020, l'orario ordinario di accesso agli uffici di cancelleria, civile e penale, con ricevimento al pubblico, raccomandando la prenotazione telematica, se possibile, agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali web. Il deposito degli atti presso le cancellerie ed il front-office, avverrà secondo le ordinarie modalità rispettivamente già previste e precedentemente in vigore per il settore civile e penale, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti. Il servizio di guardia fissa confluirà l'utenza, scaglionandola per evitare assembramenti;

-per gli atti di Volontaria Giurisdizione e Affari del Giudice tutelare è mantenuto l'ufficio di fronte – office con orario dalle 9,00 alle 12,00, è consentito l'accesso previa prenotazione telematica, agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali web.

Per il deposito di atti relativi a tutele/ amministrazioni di sostegno/ curatele (ricorsi, rendiconti, istanze di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, istanze liquidazione equo indennizzo, comunicazioni o informazioni...) e di tutte le altre istanze al giudice tutelare, l'utenza dovrà accedere al front – office o depositare in modalità telematica (nel caso in cui ads o tutore siano professionisti accreditati) con l'invio degli atti su indirizzo istituzionale *giudice tutelare.tribunale.cosenza@giustizia.it* o tramite servizio postale indicando ruolo generale e cancelleria di riferimento. La prenotazione degli appuntamenti per atti in materia successoria (rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio di inventario, deposito verbale di inventario) dovrà avvenire telefonicamente in cancelleria o tramite sito istituzionale *successioni.tribunale.cosenza@giustizia.it*.

-gli addetti alla sicurezza del Palazzo di Giustizia sia del Tribunale che dell'Ufficio del Giudice di Pace, sono abilitati a fare accedere al palazzo i soli utenti (compresi avvocati , collaboratori di studio-praticanti, professionisti) interessati all'attività giurisdizionale (udienze fissate), ovvero che debbano accedere, nell'orario di apertura al pubblico, agli uffici ed al front-office. E' fatto obbligo a chiunque acceda al Palazzo di giustizia di indossare mascherina. Le guardie particolari giurate, poste agli accessi dei Palazzi di Giustizia, sia del Tribunale che dell'Ufficio del Giudice di Pace, **rileveranno, inoltre, a mezzo apposita strumentazione in dotazione, **la misurazione della temperatura al momento dell'ingresso del personale giudiziario e amministrativo nonché dei soggetti autorizzati**, inibendo l'accesso a coloro i quali risulteranno avere una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi .**

Riserva, con apposito ordine di servizio, di regolamentare l'organizzazione interna del personale amministrativo, tenendo conto in particolare delle linee guida dettate dal Ministero con

l'ultima circolare in tema di misure organizzative per avvio "fase due" del 13.6.2020, al fine di consentire in sicurezza il ritorno all'ordinaria attività giurisdizionale.

Il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7 -bis ord. giud., è immediatamente esecutivo.


Si comunichi ai Presidenti di Sezione ed al Giudice coordinatore della Sezione Lavoro e previdenza, ai Magistrati togati ed onorari, al Procuratore della Repubblica Sede, al Presidente del C.O.A. di Cosenza, ai Responsabili delle Cancellerie, Settore civile e penale, ai Responsabili delle Segreterie presidenziale e amministrativa, all'Ufficio Ragioneria e del Funzionario delegato, all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza e del Circondario, alla CODIS e al DGSIA;

Si trasmetta al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ed al CSM;

Si pubblichi sul Sito Web del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Cosenza li 30.6.2020

Il Presidente
Maria Luisa Mingrone



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il 1-7-2020

IL DIRETTORE AMM.VO

D.ssa Maria Teresa Navigante

